



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori IRTO, BOCCIA, LA MARCA, D’ELIA, TAJANI, BASSO, PARRINI, LORENZIN, ROJC e GIACOBBE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 2025

Modifiche all’articolo 116 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l’introduzione della lingua inglese come opzione per l’esame di idoneità della patente di guida

ONOREVOLI SENATRICI, SENATORI. - Il codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e i relativi decreti attuativi consentono attualmente lo svolgimento degli esami di idoneità per il conseguimento della patente di guida in lingua italiana, o su specifica richiesta in lingua francese o tedesca. Non è pertanto consentito di sostenere l'esame teorico o pratico in altre lingue, neanche pagando un supplemento o su richiesta.

Secondo i dati dell'ISTAT e del Ministero dell'interno, una significativa parte della popolazione straniera, in larga parte a conoscenza della lingua inglese, incontra ostacoli linguistici nell'accesso ai servizi pubblici, compreso il conseguimento della patente di guida, in ragione della difficoltà di piena comprensione della lingua italiana che richiede tempi di apprendimento non brevi.

Tale situazione non consente, in molti casi, ai cittadini stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano e privi di patente di guida di superare gli esami teorici per il conseguimento della patente medesima, costringendoli a ripetere l'esame più volte.

Il mancato conseguimento della patente di guida rappresenta un ostacolo, in particolare, per i lavoratori stranieri, in quanto impedisce loro di utilizzare i mezzi di trasporto o di lavoro nelle aziende in cui sono impiegati, con grave pregiudizio per la produttività delle aziende medesime.

Il presente disegno di legge intende affrontare tale problematica con l'obiettivo di consentire ai richiedenti di sostenere gli

esami di idoneità per il conseguimento della patente di guida in lingua inglese, oltre ai già previsti in lingua italiana, francese e tedesca, nel caso in cui non abbiano ancora una sufficiente padronanza della lingua italiana, o di quella francese o tedesca. Le misure intendono, per tale via, promuovere una maggiore inclusione sociale dei cittadini stranieri, la parità di trattamento e la sicurezza stradale.

Le misure proposte non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendo essere attuate, oltre che mediante l'utilizzo delle risorse e delle infrastrutture già disponibili, con oneri a totale carico dei richiedenti.

Nel merito, l'articolo 1 del presente disegno di legge reca una modifica all'articolo 116 del codice della strada, prevedendo che, per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida, i cittadini comunitari ed extracomunitari regolarmente residenti nel territorio italiano, in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, possano presentare apposita domanda al competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per sostenere l'esame teorico di guida e, ove necessario, quello pratico in lingua inglese.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto dirigenziale, stabilisce i criteri e le modalità di presentazione della domanda e di svolgimento dell'esame di idoneità in lingua inglese, nonché il procedimento per il rilascio delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali per i soggetti richiedenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 116 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« *2-bis.* I cittadini di Stati membri dell'Unione europea e i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea regolarmente residenti nel territorio italiano possono presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento di cui al comma 2 per sostenere gli esami di idoneità per il conseguimento della patente di guida, purché in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. L'esame di idoneità di cui al primo periodo può essere sostenuto, su richiesta degli interessati, in lingua inglese con oneri a totale carico dei richiedenti.

2-ter. Con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri e le modalità di presentazione della domanda e di svolgimento dell'esame di cui al comma *2-bis* in lingua inglese, nonché le modalità per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, mediante il proprio sistema informatico, delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali per i soggetti di cui al comma *2-bis* ».

2. Il decreto di cui al comma *2-ter* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

